



STATUTO SOCIALE

**Approvato dall' Assemblée Straordinaria degli Associati
nella seduta del 28 giugno 2021**

STATUTO SOCIALE

PREAMBOLO

1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi

1. La Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. La Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

- a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro,*
- b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda,*
- c) la creazione di imprenditorialità,*
- d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico,*
- e) la capacità di espressione della cultura dei territori,*
- f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.*

2. Il brand della Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.

2. Confartigianato-Imprese: i valori

1. I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:

- a) il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;*
- b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;*
- c) il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;*
- d) il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.*

3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone

1. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

2. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.

4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio

1. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

2. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.

5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

1. La Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.

Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.

2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.

3. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.

4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.

5. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori della Confartigianato-Imprese

6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.

7. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.

8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.

TITOLO PRIMO

Denominazione – sede - scopi

Articolo 1

1. E' costituita con sede legale in Vigevano (PV) , una associazione sotto la denominazione "CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA". Confartigianato Imprese Lomellina è l'espressione unitaria della rappresentanza delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo. La rappresentanza della Confartigianato Imprese Lomellina si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.

2. Territorio di riferimento.

L'ambito territoriale della Confartigianato Imprese Lomellina è definito in attuazione dell'obiettivo del Sistema confederale di ottimizzare l'azione di rappresentanza e servizio nel perseguimento delle finalità associative ed in relazione al contesto economico e sociale, nonché di considerare sempre al centro di ogni azione l'impresa associata, le sue necessità e le sue relazioni territoriali, sociali ed economiche, modulando l'offerta associativa su di esse. L'ambito territoriale di riferimento della Confartigianato Imprese Lomellina, coincide con quello della Lomellina, inteso come il territorio sito nella zona sud-occidentale della Lombardia, compreso tra il Sesia a ovest, il Po a ovest e a sud, il Ticino a Est ed il Basso Piemontese a nord, estendendosi anche all'area Nord Ovest della Lombardia. Tale ambito territoriale di riferimento, vista la contiguità territoriale, si estende anche al perimetro della Città Metropolitana di Milano.

3. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire delegazioni, uffici o recapiti in tutti i comuni siti nell'ambito territoriale di riferimento come sopra definito.

4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

1. L'Associazione Confartigianato Imprese Lomellina è una organizzazione sindacale apartitica, aconfessionale, autonoma ed indipendente che si propone, senza fini di lucro, quale espressione di tutte

le imprese artigiane, dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese operanti sul territorio, tutelandone gli interessi economico sindacali, promuovendone lo sviluppo anche attraverso l'organizzazione degli stessi per mestiere, per comune di appartenenza ed attivando ogni iniziativa utile a favorirne il progresso.

2. In particolare, per la realizzazione dei suoi scopi primari, l'Associazione si propone di:

- a) tutelare e rappresentare in ogni campo gli interessi dell'artigianato e della piccola impresa nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, Commissione od altre Organizzazioni, partecipando alla vita politica, amministrativa e culturale del territorio, designando o contribuendo a designare propri rappresentanti negli organismi di cui l'Associazione è chiamata a far parte,
- b) di collegare e coordinare le attività delle Categorie all'interno costituite, stabilendo, in piena collaborazione ed intesa con esse, i criteri, gli indirizzi da seguire nell'impostazione e nella risoluzione dei problemi interessanti le Categorie e di tutte le attività regolamentate da Leggi nazionali e regionali specifiche,
- c) di difendere le tradizioni dell'Artigianato e della piccola impresa e promuovere iniziative atte a potenziarne la sua produzione ed il suo collocamento in Italia ed all'Estero;
- d) di curare, sviluppare l'assistenza sociale, tecnica, artistica a favore dall'artigianato e della piccola impresa;
- e) di favorire lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione professionale e della formazione manageriale, anche promuovendo la costituzione di enti di formazione;
- f) di favorire e promuovere la costituzione di consorzi e cooperative, tra gli associati, per i fini connessi al miglioramento dell'attività produttiva delle singole imprese;
- g) di redigere, stampare e diffondere periodici e notiziari periodici di informazione, anche di natura non sindacale, per i propri associati anche in collaborazione con altri Enti od Associazioni, di curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto utile;
- h) di erogare prestazioni di servizio in materia economica, societaria, fiscale, di lavoro, sindacale, amministrativa, previdenziale, finanziaria, assicurativa, creditizia, ambientale, di formazione ed in generale, di promozione commerciale.

Tali attività potranno essere esercitate anche mediante:

- l'elaborazione meccanografica di dati;
- l'assunzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili – amministrative delle imprese associate;
- l'assistenza agli associati nelle controversie contro le Pubbliche Amministrazioni.

i) di assistere tecnicamente, nei limiti previsti dalle norme vigenti e contro il pagamento di specifici corrispettivi, le aziende associate nel campo sindacale, fiscale, gestionale, contabile, amministrativo, legale, economico, previdenziale, e commerciale ed in particolare:

- preparare, discutere e stipulare contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali per i dipendenti delle imprese associate;
- assistere gli associati in vertenze collettive ed individuali di lavoro stragiudiziali ed in materia di legislazione sul lavoro, sulle imposte dirette ed indirette;
- assistere gli associati nel recupero crediti nelle controversie legali relative alle loro attività imprenditoriali;
- organizzare la tenuta dei libri contabili e dei libri paga;
- favorire gli scambi commerciali all'interno e sui mercati esteri, promuovendo mostre, esposizioni, missioni e convegni di carattere economico, culturale e favorendo la costituzione di consorzi e cooperative;
- di assistere gli associati nel campo ambientale, ecologico, energetico, della sicurezza e della medicina del lavoro attivando appositi servizi e convenzioni.

3. L'Associazione potrà compiere ogni atto giuridico sia di carattere pubblico che privato per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e la alienazione di partecipazioni anche azionarie in società di capitali.

4. L'Associazione si impegna altresì a promuovere, di concerto con le Associazioni consorelle aderenti a Confartigianato, forme di mutualità reciproca e di coordinamento finalizzate al miglioramento dei servizi e delle assistenze prestate, alla riduzione dei relativi costi ed al potenziamento della presenza dell'Associazione sul territorio di competenza.

Articolo 3

1. La Confartigianato Imprese Lomellina aderisce ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto al sistema associativo Confartigianato-Imprese – Confederazione nazionale composto dalle Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze. La Confartigianato Imprese Lomellina riconosce che l'unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.

2. In ragione dell'adesione alla Confederazione, l'impresa associata partecipa, per il tramite della Confartigianato-Imprese Lomellina, al Sistema Confartigianato-Imprese.

3. La Confartigianato Imprese Lomellina riconosce che l'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio previsto dalle regole confederali: Statuto, Regolamenti e Codice etico.

L'Associazione, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad organismi nazionali, regionali, provinciali che abbiano con essa naturale concomitanza di interessi e finalità, mantenendo sempre la propria autonomia amministrativa ed organizzativa.

4. L'adesione al sistema Confartigianato-Imprese comporta il diritto e il dovere dell'utilizzo della denominazione e del logo confederale, secondo quanto disciplinato nel Regolamento della Confartigianato-Imprese, con particolare riferimento alla qualifica del soggetto abilitato a detto uso (appartenente al sistema o esterno ad esso).

5. La Confartigianato Imprese Lomellina si obbliga al possesso ed al mantenimento dei requisiti previsti dallo Statuto confederale ed all'ottemperanza agli adempimenti ivi previsti (articoli 11, 12, 13, 14 dello Statuto), in particolare:

a) osservare lo Statuto, il Regolamento della Confartigianato-Imprese, il Regolamento delle Categorie, il Codice Etico, nonché le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi confederali;

- b) assicurare la contribuzione economica al sistema confederale, nazionale e regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- c) inviare tempestivamente alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto ed al Regolamento nonché, il 30 settembre di ogni anno, l'aggiornamento della composizione degli Organi direttivi ed il numero degli associati;
- d) inviare alla Confederazione, entro il 30 settembre di ogni anno, i propri bilanci e quelli degli enti componenti il suo sistema territoriale, al fine di favorire trasparenza ed efficienza, nell'interesse delle imprese rappresentate e del Sistema associativo della Confartigianato-Imprese, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, richieste di approfondimento e attività di auditing da parte della Confederazione;
- e) partecipare alla Federazione regionale e corrispondere, conseguentemente, alla Federazione regionale il contributo associativo integrativo da questa eventualmente deliberato;
- f) partecipare alla campagna confederale di tesseramento approvata ogni anno dalla Giunta Esecutiva, ivi compresa la distribuzione della tessera di appartenenza alla Confartigianato-Imprese a tutte le imprese associate. Sono fatte salve le specificità linguistiche.

6. Ogni impresa associata è tenuta al versamento al Sistema della Confartigianato-Imprese di un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea confederale. Tale contributo è destinato, con le diverse quote stabilite dall'Assemblea della Confederazione, alle Associazioni territoriali, alle Federazioni regionali ed alla Confederazione Nazionale.

7. La Confartigianato Imprese Lomellina assicura il versamento, da parte di tutti i propri associati, del contributo confederale comprese le eventuali quote integrative, nella misura e nei modi deliberati dagli Organi statutariamente competenti. Provvede quindi entro il 31 dicembre di ogni anno all'abbinamento dell'associato a favore della Confederazione secondo la convenzione attualmente stipulata con l'INPS e le sue modificazioni oppure, nel caso di associati non abbinabili, provvede nel medesimo termine al versamento del contributo di sistema degli stessi inviandone l'elenco nominativo alla Confederazione.

8. La Confartigianato-Imprese Lomellina accetta e adotta il Codice Etico della Confederazione.

TITOLO 2[^] DEI SOCI

Articolo 4

1. Possono aderire alla Confartigianato Imprese Lomellina le imprese artigiane riconosciute tali dalle vigenti leggi, in qualunque forma siano costituite, i commercianti e le piccole e medie imprese, gli operatori economici dei settori del commercio, dei servizi, del turismo e delle piccole industrie, anche in forma cooperativa, le loro associazioni e i loro consorzi, nonché tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo, in base al principio della libertà di organizzazione sindacale recepito dall'art. 39 della Costituzione. Le imprese associate sono organizzate in categorie di Gruppi di Settore/Mestiere individuati con apposito regolamento che costituiscono una articolazione di Confartigianato Imprese Lomellina.

2. L'Associazione potrà inoltre ricevere l'adesione di Cooperative, Società od Enti in genere, costituiti interamente tra gli aderenti di cui sopra.

In questo caso i diritti di socio verranno attribuiti al Presidente dell'Ente o ad un suo rappresentante. La domanda di iscrizione, il cui accoglimento è subordinato al parere del Consiglio Direttivo, impegna l'impresa ad osservare tutte le norme dello Statuto in vigore e tutte le disposizioni deliberate dagli organi sociali. Gli associati non possono partecipare, iscriversi, mantenersi in altre Associazioni similari, Enti, Consorzi, Società aventi scopi identici o analoghi a quelli dell'Associazione a meno che tali iscrizioni o partecipazioni non siano autorizzate, caso per caso, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

1. L'adesione è impegnativa per un biennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda e s'intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta a mezzo raccomandata, da comunicarsi all'Associazione almeno quattro mesi prima della scadenza solare del biennio.

2. L'esercizio del diritto di voto e di tutti gli altri diritti sociali, spetta agli associati iscritti e in regola con il versamento dei contributi associativi e delle quote integrative, nonché in possesso di eventuali altri requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, purché in regola ai

sensi del comma precedente, hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi ed uffici che verranno costituiti dalla Confartigianato Imprese Lomellina, nonché ad usufruire delle prestazioni di terzi convenzionati con la Confartigianato Imprese Lomellina.

3. Il titolare o legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 4, che intende aderire all'Associazione, deve farne domanda, sottoscrivendo successivamente l'accettazione dello Statuto o dei regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione e versando la quota annuale associativa contributiva di adesione per il periodo minimo associativo.

4. L'associato si impegna inoltre:

a) a rispettare le decisioni e le disposizioni che, a norma dello Statuto, i competenti organismi deliberano;

b) al pagamento:

- della quota associativa contributiva annuale, di cui all'art. 13) lett. b), a copertura dei costi derivanti dall'assistenza sindacale erogata dalle Associazioni a livello provinciale, regionale e nazionale, comprese le eventuali quote integrative nella misura e nei modi deliberati dagli Organi statutariamente competenti;
- del contributo associativo eventualmente stabilito dalla categoria di appartenenza;
- dei contributi aggiuntivi dovuti a fronte delle prestazioni di servizi richieste di cui all'art. 2) lett. c);

c) ad aderire all'Associazione per un periodo minimo di due anni.

5. La quota o il contributo associativo di cui al presente articolo non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a), b), e c) comporta l'impedimento ad esercitare i diritti derivanti dall'adesione all'Associazione.

Articolo 6

1. Gli Associati sono tenuti a versare annualmente la quota sociale ed i contributi di sistema eventualmente dovuti, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite, anno per anno, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2. I contributi di cui sopra, potranno essere destinati all'Associazione ed alle Organizzazioni regionali, nazionali o di categoria delle quali l'Associazione faccia parte od alle quali aderisca.

Articolo 7

1. La qualità di Associato cessa con effetto immediato per le seguenti cause:

- a. per lo scioglimento dell'Associazione;
- b. per inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente Statuto o per gravi motivi quali: tenere una condotta contraria ai principi, agli indirizzi ed alle deliberazioni degli organi statuari dell'Associazione. Il provvedimento deve essere assunto con delibera del Consiglio Direttivo, sentita la parte interessata;
- c. per dimissioni;
- d. per cessazione dell'attività o per recesso giusto il primo comma dell'art. 5.
- e. per perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'Associazione di cui all'art. 4 comma 1;
- f. nei casi previsti dall'art. 2286 del codice civile (interdizione, inabilitazione, ecc.);
- g. nei casi previsti dall'art. 2288, comma 1, del codice civile (fallimento).
- h. per espulsione;
- i. per decesso.

2. Il provvedimento di espulsione viene adottato – con indicazione dei motivi - dal Consiglio Direttivo qualora l'associato sia venuto meno ai doveri fissati dal presente Statuto, abbia compiuto atti pregiudizievoli nei confronti della Confartigianato Imprese Lomellina o contrari al buon nome della categoria, o che sia in mora nei confronti della Confartigianato Imprese Lomellina. Sarà altresì passibile di espulsione l'associato che aderisca ad altre organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato Imprese Lomellina. Nel caso si ritenga di proporre l'esclusione dell'associato, dovrà essere previamente comunicata all'interessato la contestazione che lo riguarda, dandogli il termine di 30 giorni di tempo dal ricevimento della suddetta contestazione, per sottoporre le sue ragioni per iscritto, trascorso il quale il Consiglio Direttivo assume la sua decisione.

Articolo 8

Organizzazioni di Categoria

1. Le Organizzazioni di Categoria sono articolazioni settoriali della Confartigianato Imprese Lomellina. Nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi della Confartigianato Imprese Lomellina, hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi delle categorie/settori/filiere rappresentate, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico, consapevoli della necessità di adattare le modalità della propria presenza organizzata alla continua evoluzione del contesto. Il regolamento interno potrà stabilire norme di dettaglio.
2. Le Organizzazioni di Categoria operano in sinergia con tutte le altre articolazioni del sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli organi associativi e confederali.
3. Le imprese associate dovranno essere inquadrare nelle Organizzazioni di Categoria di riferimento costituite all'interno della Confartigianato Imprese Lomellina, tenuto conto del settore della propria attività e delle peculiarità del territorio.

Movimenti

4. I Movimenti “Donne Impresa” e “Giovani Imprenditori” sono articolazioni organizzative della Confartigianato Imprese Lomellina, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della politica associativa. Ad essi viene garantita la migliore funzionalità nell'ambito degli Organi della Confartigianato Imprese Lomellina. Il regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo potrà dettare ulteriore disciplina di dettaglio. Il Consiglio Direttivo ratifica i Presidenti designati dai rispettivi Movimenti.

Organizzazioni a finalità sociale

5. Il Gruppo Territoriale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è una articolazione organizzativa autonoma che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli anziani e dei pensionati nello stesso ambito territoriale della Confartigianato-Imprese Lomellina ed in coordinamento operativo con quest'ultima.
6. L'Ufficio Provinciale dell'INAPA – Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato si propone di assistere gli artigiani e tutti i

lavoratori, secondo il proprio statuto autonomo, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. Il CAAF – Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Pensionati e Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona forniti dal Sistema Confartigianato-Imprese ed opera attraverso Sportelli territoriali gestiti da società di servizi in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

8. Nell'ambito delle attività con finalità sociale, la Confartigianato-Imprese Lomellina opera anche attraverso l'A.N.Co.S. – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, che ad essa aderisce.

TITOLO 3[^] ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Collegio dei Sindaci;
- g) Il Collegio dei Probiviri;
- h) Il Segretario Generale.

Articolo 10

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati all'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, di norma, entro il 30 aprile ed in via straordinaria ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso pubblicato sull'Organo di stampa dell'Associazione, spedito a tutti gli Associati, oppure mediante comunicazione scritta da

inviarsi con qualunque mezzo, anche telematico, almeno otto giorni prima della convocazione per le Assemblee Ordinarie e quindici per le Assemblee Straordinarie ed affisso nella Sede Sociale dell'Associazione e nelle Delegazioni.

4. L'avviso comprenderà l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 per lo scioglimento dell'Associazione.

6. Ogni Associato ha diritto ad un voto. In caso di società, il voto spetta ad un solo delegato. E' ammessa, per ogni Associato, la facoltà di delega, ma ciascun socio partecipante non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, non tenendosi conto degli astenuti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario, o in caso di suo impedimento dall'altro Vice Presidente o da una persona nominata dall'Assemblea.

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dal Segretario Generale dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare dal verbale della stessa sottoscritto dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e da due scrutatori, tutti designati dall'Assemblea ad inizio della seduta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di importanza fondamentale per l'artigianato e la piccola impresa e l'organizzazione dell'Associazione per stabilire le direttive di massima cui dovranno attenersi il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- b) esaminare ed approvare l'attività svolta dagli Organi direttivi dell'Associazione;

- c) esaminare ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo correlato dal rendiconto finanziario. Il bilancio consuntivo dovrà altresì essere accompagnato dal rapporto del Collegio dei Sindaci;
- d) eleggere il Presidente e n. 17 membri del Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dal Regolamento Elettorale
- e) eleggere il Collegio dei Sindaci effettivi e supplenti dell'Associazione;
- f) eleggere i Proviviri;
- g) determinare su proposta del Consiglio Direttivo, la misura e le modalità di erogazione delle indennità di carica di cui all'art. 22;
- h) modificare lo Statuto Sociale secondo le disposizioni di cui all'art. 23;
- i) decidere lo scioglimento dell'Associazione secondo le norme del presente Statuto e del Codice Civile.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, all'interno del quale quando se ne ravvisano i presupposti è assicurata la presenza di entrambi i generi, uomo e donna, nonché la rappresentanza delle diverse categorie di Gruppi di Settore/Mestiere, è così composto:

- a) dal Presidente e n. 17 consiglieri eletti dall'Assemblea Generale conformemente a quanto disposto dal Regolamento Elettorale;
- b) dal Presidente del Movimento Giovani Imprenditori, del Movimento Donne Impresa, se costituiti ai sensi dello Statuto;
- c) dal Presidente dell'Associazione in carica nel quadriennio precedente.

2. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, secondo le modalità di cui al presente statuto, due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Vicario, il Tesoriere, ed i componenti la Giunta Esecutiva tra i componenti di cui ai punti a), b).

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Gruppo Anziani A.N.A.P., se costituito. Sono altresì invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, i Delegati Comunali di cui all'art. 18, qualora vengano trattati argomenti di loro interesse.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito allorché sia presente la maggioranza dei propri componenti.

Lo stesso delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Il Consigliere che non partecipi per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadrà dalla carica acquisita.

6. Nel caso in cui durante l'esercizio del mandato quadriennale uno o più consiglieri decadano dalla carica per dimissioni, per le motivazioni di cui al punto precedente, per le cause di cui all'art. 7 o dell'art. 13 lett. g), o per qualsivoglia altra causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione, chiamando a far parte dell'Organismo stesso, uno o più consiglieri nel rispetto della composizione del Consiglio Direttivo come stabilito dal presente articolo di cui ai punti a), b).

La carica così conseguita decadrà al termine dell'originario mandato.

In caso di cariche elettive con limiti di mandato, si applicano le disposizioni dell'art. 22 commi 3) e 4).

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o qualora ne faccia richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti, normalmente ogni tre mesi mediante comunicazione scritta da inviarsi con qualunque mezzo, anche telematico, almeno sette giorni prima della convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di convocazione straordinaria, i componenti il Consiglio Direttivo dovranno ricevere comunicazione almeno 24 ore prima della seduta.

Articolo 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla migliore tutela degli interessi e degli scopi dell'Associazione.

2. Più particolarmente esso:

a) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale e ne cura l'esecuzione delle loro deliberazioni; ratifica e rende esecutive le deliberazioni delle categorie e dei gruppi;

b) amministra il Patrimonio Sociale; determina e controlla le spese dell'Associazione e la riscossione dei contributi di sistema; stabilisce la

quota sociale annua di tesseramento; cura la redazione dei bilanci dell'Associazione;

- c) adotta il Regolamento Elettorale ed eventuali ulteriori regolamenti dell'Associazione e dei servizi speciali; esamina e sancisce i regolamenti dei Movimenti e Gruppi; nomina commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a far parte delle commissioni stesse anche estranei all'Associazione; assume le iniziative di utilità generale;
- d) adotta il Regolamento delle Organizzazioni di Categoria di Confartigianato Imprese Lomellina che dispone le norme relative all'articolazione ed il funzionamento dei Gruppi di Settore/Mestiere;
- e) è investito di ogni più ampio potere deliberativo espressamente riservato dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione, nell'ambito degli scopi sociali;
- f) ha la facoltà di deliberare, con il voto a maggioranza dei suoi componenti, la mozione di sfiducia al Presidente, qualora ricorrano particolari motivi o fatti gravi che impediscano la normale conduzione e gestione dell'Associazione; in questo caso il Consiglio Direttivo dovrà riconvocare l'Assemblea degli Associati per l'elezione del Presidente, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Elettorale, entro 3 mesi dalla data della delibera di approvazione della mozione di sfiducia;
- g) ha la facoltà di deliberare, con il voto a maggioranza dei suoi componenti, qualora venga a mancare la fiducia nel loro operato o ricorrano particolari motivi o fatti gravi che impediscano la prosecuzione del mandato in sintonia con le disposizioni dell'Associazione, la decadenza dalle cariche conseguite dai Consiglieri eletti:
 - negli Organi Sociali di cui all'art. 9 lett. b), c), e), f);
 - nei Movimenti Giovani Imprenditori, Donne Impresa e Gruppo Anziani A.N.A.P., costituiti in seno all'Associazione;
 - in rappresentanza dell'Associazione, in organismi ed enti di livello territoriale, provinciale, regionale e nazionale;
- h) attribuisce e revoca a singoli consiglieri specifiche mansioni e deleghe in via limitata o indeterminata;
- i) il Consiglio Direttivo, delibera la costituzione, l'accorpamento e la soppressione delle Organizzazioni di Categoria, la costituzione e la soppressione dei Movimenti e Gruppi, ai sensi del presente Statuto,

- tenendo conto del numero degli associati, delle caratteristiche e dei problemi specifici di categoria gruppi di settore/mestiere;
- j) nomina e revoca i Presidenti di ogni Gruppo di Settore/Mestiere costituiti;
 - k) nomina e revoca i Delegati Comunali di cui all'art. 18.

Articolo 14

GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Tesoriere ed eventualmente da due Consiglieri.
2. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, con voto consultivo, i Presidenti degli Enti collaterali all'Associazione.
Sono invitati a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, i Presidenti delle Organizzazioni di Categoria e dei Movimenti e Gruppi, quando si dibattano argomenti di interesse degli organismi da loro presieduti.
Sono altresì invitati a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, i Delegati Comunali, quando si discutano temi aventi ad oggetto problematiche locali di loro pertinenza.
3. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma due volte al mese o quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi membri.
4. La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni.

Articolo 15

COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. Compito della Giunta Esecutiva è quello di occuparsi dell'ordinaria amministrazione; di predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e di occuparsi delle questioni, anche di natura economica che abbiano carattere di particolare urgenza, prendendo, se il caso lo richiede, opportune deliberazioni che dovranno però essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo.
2. In particolare, la Giunta Esecutiva:
 - a) delibera l'istituzione di uffici e recapiti dell'Associazione;
 - b) delibera l'istituzione o la soppressione di servizi speciali permanenti e temporanei;

- c) delibera, su proposta del Presidente d'intesa con il Segretario Generale, l'assunzione o il licenziamento del personale, fissandone le retribuzioni;
- d) delibera circa l'ammissione, l'esclusione, il recesso o l'espulsione degli associati;
- e) delibera le eventuali azioni giudiziarie attive e passive dell'Associazione anche per i giudizi di revocazione e cassazione e per le procedure di compromessi o di arbitrati, sia di diritto che di amichevole composizione;
- f) nomina e revoca il Segretario Generale, definendone i compiti, le mansioni, le responsabilità, l'inquadramento e la relativa retribuzione o compenso.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 **PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione in qualsiasi sede amministrativa e giudiziaria;
- b) intrattiene rapporti con i terzi, ivi comprese le autorità di ogni ordine e grado in rappresentanza dell'Associazione;
- c) vigila su tutti gli atti amministrativi dell'Associazione sottoscrivendoli unitamente al Tesoriere dell'Associazione;
- d) esercita in caso d'urgenza i poteri della Giunta Esecutiva sottoponendo le deliberazioni così prese a ratifica della Giunta Esecutiva nella sua prossima riunione. Nei casi di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario;
- e) può delegare particolari compiti ad altri componenti la Giunta Esecutiva.
- f) d'intesa con il Segretario Generale propone alla Giunta Esecutiva l'assunzione ed il licenziamento del personale in attuazione delle normative contrattuali fissate dalla Giunta stessa;
- g) dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Tale limite di eleggibilità può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà approvata dal Consiglio Direttivo

per un (1) solo ulteriore mandato quadriennale (4) consecutivo, così come determinato all'art. 22 comma 3 del presente Statuto Sociale.

Articolo 17 **TESORIERE**

1. Il Tesoriere dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, provvede all'amministrazione delle entrate e delle uscite e dei fondi patrimoniali entro i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dalla Giunta Esecutiva, in relazione alle risultanze del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo debitamente approvati.
2. Egli firma congiuntamente al Presidente, gli ordinativi di pagamento e di incasso ed ogni impegno di spesa.
3. Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Articolo 18 **DELEGATI COMUNALI**

1. Il Consiglio Direttivo presso i comuni, siti nell'ambito territoriale di riferimento, che presentino una rilevanza socio-economica, un elevato rapporto tra numero di imprese presenti e numero di imprese iscritte all'Associazione, e per loro importanza strategica ed utilità sotto il profilo dei rapporti istituzionali, istituisce i Delegati Comunali.
2. I Delegati Comunali hanno il compito di:
 - tenere i rapporti con gli Enti pubblici e con le Amministrazioni locali sui problemi che interessano gli associati;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva in materia di politica sindacale, riferite alle problematiche locali;
 - svolgere le azioni promozionali tendenti all'ampliamento della base associativa e allo sviluppo dell'Associazione;
 - avanzare proposte al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva per l'impostazione e risoluzione dei problemi locali

Articolo 19 **COLLEGIO DEI SINDACI**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea generale in sede di riunione ordinaria anche tra persone estranee all'Associazione.
2. Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
4. Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno il Presidente e delibera con la presenza di almeno due membri.
5. I Sindaci possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 20

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri anche non associati, nominati ogni quattro anni dall'Assemblea dell'Associazione.
2. Essi hanno il compito di esprimere il loro parere su qualsiasi controversia che potesse comunque sorgere tra gli associati e l'Associazione e tra gli Associati tra di loro, quando questi ne facciano richiesta.

Articolo 21

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell'Associazione, nominato dalla Giunta Esecutiva, sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi. Attua le disposizioni date dal Presidente, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo al quale propone la soluzione ed i provvedimenti che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari.
2. Dirige la struttura dell'Associazione con tutte le attribuzioni inerenti la sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono. Ha la firma della corrispondenza secondo le deleghe conferitegli.

3. Definisce l'organigramma interno della struttura del personale dipendente attribuendone ruoli, funzioni e responsabilità.

Cura i rapporti con i vari Uffici confederali e della Federazione Regionale, con gli Enti Economici Pubblici e Privati, le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati dei Lavoratori e con tutti gli altri soggetti economici, sociali e politici operanti a livello locale.

4. Il Segretario Generale partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione.

5. Ai sensi dello Statuto confederale, il Segretario Generale deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento della Confartigianato Imprese ed essere iscritto nel relativo elenco.

Articolo 22

CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, tranne quella del Segretario Generale che è un Funzionario dell'Associazione e come tale viene retribuito.

2. Al Presidente, ai Vice-Presidenti, al Tesoriere ed a quei Consiglieri a cui vengono affidati particolari incarichi viene riconosciuta una indennità di carica secondo le modalità e la misura stabilita ogni quattro anni dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

3. Gli eletti alle cariche della Confartigianato Imprese Lomellina hanno mandati della durata [massima] di quattro anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente e dei Vice Presidenti, che sono rieleggibili per una sola volta. Tale limite può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato consecutivo con deliberazione del Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le cariche riguardanti il Movimento "Giovani Imprenditori" hanno la durata [massima] di un quadriennio non rinnovabile.

4. Nel caso di sostituzione di componenti di organi nel corso del loro mandato, il nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero. Sono dichiarati decaduti i componenti degli Organi confederali che non

partecipano alle riunioni dei medesimi per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

5. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di rappresentanza in partiti o nonché con le seguenti cariche istituzionali:

- a) Parlamentare, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario;
- b) Presidente, Assessore, Consigliere Regionale;
- c) Presidente, Consigliere, Assessore Provinciale;
- d) Sindaco, Consigliere comunale e Assessore, in Comuni con più di 50.000 abitanti, salvo più restrittive indicazioni eventualmente deliberate dal Consiglio direttivo.

6. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva Nazionale della Confartigianato-Imprese e dalla stessa deliberate.

TITOLO IV[^] : **MODIFICA DELLO STATUTO O SCIoglimento** **DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 23

1. Le proposte di modifica dello Statuto, o di scioglimento dell'Associazione non potranno essere presentate all'Assemblea straordinaria se non dopo deliberazione del Consiglio Direttivo presa con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Articolo 24

1. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, sarà valida quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

2. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

3. Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi anche tra persone estranee all'Associazione, determinandone i poteri.

TITOLO V^ - TASSA DI ISCRIZIONE
CONTRIBUTI ANNUALI DEI SOCI
GESTIONE DEI FONDI DELL'ASSOCIAZIONE
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25

1. Per far fronte alla gestione ordinaria dell'Associazione ogni associato paga annualmente una quota sociale nella misura che, di anno in anno, verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. La quota sociale dovrà essere versata in una rata anticipata annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere devoluti al bilancio di gestione dell'Associazione totalmente o parzialmente, eventuali utili di altre gestioni o partecipazioni dell'Associazione.

Così pure, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può accettare versamenti di somme provenienti da enti e privati.

3. E' fatto altresì divieto di distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 26

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili o immobili e valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme acquisite dal patrimonio, a qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni sociali che dovranno essere portate a fondo riserva destinato a ripianare le perdite che avessero a configurarsi nelle gestioni successive;
- d) da ogni eventuale provento a favore dell'Associazione.

2. Il patrimonio nel caso di scioglimento dell'Associazione di cui al precedente articolo 24) e, comunque, per qualunque causa di scioglimento deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma

190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Articolo 27

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, il quale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme con la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.
3. L'Associazione è obbligata alla redazione e approvazione del bilancio annuale nelle forme di seguito indicate:
 - i bilanci consuntivi dovranno essere approvati entro il mese di aprile dell'anno successivo o entro il mese di giugno dello stesso anno qualora particolari esigenze lo richiedano;
 - i bilanci preventivi dovranno essere approvati entro il mese di aprile dell'anno di esercizio.

Articolo 28

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia, nonché dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione nazionale Confartigianato-Imprese.

TITOLO VI[^] - NORME TRANSITORIE

Articolo 29

1. Il presente Statuto Sociale entrerà in vigore dal giorno successivo dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
2. Gli attuali Organismi dovranno essere rinnovati con le regole disposte dal presente Statuto Sociale entro 6 mesi dalla data della sua approvazione.